



# COMUNE DI VITERBO

---

SETTORE 1 - SICUREZZA INTEGRATA E CORPO DI POLIZIA LOCALE - MOBILITA' URBANA -  
AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 78 del 27-12-2024

**OGGETTO:** DIVIETO DI ACCENSIONE OD ESPLOSIONE DI ARTIFICI E MANUFATTI PIROTECNICI IN GENERE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.54 T.U.E.L.

## LA SINDACA

PREMESSO CHE in occasione delle festività natalizie e in particolare della celebrazione del Capodanno, è diffusa la consuetudine di esplodere manufatti pirotecnici, petardi e artifici simili;

RILEVATO CHE l'utilizzo di tali prodotti:

- può cagionare lesioni fisiche, anche gravi, a carico degli utilizzatori come pure di persone terze, anche quando trattasi di articoli ammessi alla libera vendita se utilizzati impropriamente;
- è inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali al patrimonio culturale, artistico e archeologico, sia in relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti
- può generare rumori intensi idonei a provocare lesioni dell'apparato uditivo di persone e animali;
- può provocare effetti traumatici a carico degli animali;
- genera lo sprigionamento di inquinanti nocivi per la salute, specie dei bambini;

CONSIDERATO CHE:

- le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose;
- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico, culturale e archeologico;
- nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è pertanto rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità;

CONSIDERATO pertanto necessario, stante la contingibilità del fenomeno e l'urgenza di provvedere, adottare misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed il benessere degli animali, soprattutto in circostanze in cui tali valori sono esposti a maggiori rischi;

RITENUTO di dover conseguentemente adottare un'ordinanza in via contingibile e urgente per vietare l'accensione od esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 7 gennaio 2024, definendo altresì le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno 12 dicembre 2024, prot. n. 0041479 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;

VISTI gli artt. 650, 659, 674 e 703 c.p.;

#### ORDINA

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, dalla data di pubblicazione della presente e **fino alle ore 24.00 del giorno 6 gennaio 2025**, è fatto divieto di accendere o far esplodere materiale esplosivo, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, nelle vie, piazze e in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico di **tutto il territorio comunale**, fatte salve le attività di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123;

#### AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. n. 267/00 e ss. mm. e ii. ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplosivo ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689;

che ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

## RAMMENTA

che, ai sensi dell'art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309;

che altresì, ai sensi dell'art. 674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattare o molestare persone, è punito con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino ad euro 206;

che inoltre, ai sensi dell'art. 703 C.P., l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino ad euro 103, e se in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, con l'arresto fino ad un mese.

## DISPONE

il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Viterbo – Ufficio Territoriale del Governo e alla Questura di Viterbo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Viterbo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, al Comando Polizia Stradale di Viterbo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo, alla Polizia Provinciale di Viterbo;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione;

la medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Viterbo e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radiotelevisive;

## AVVERTE ALTRESÌ

ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

a) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza;

b) in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza.

## MANDA

agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

**LA SINDACA**  
**Chiara Frontini**

Alla Questura di Viterbo  
Alla Prefettura di Viterbo  
Al Comando Carabinieri di Viterbo  
Al Comando della Polstrada di Viterbo

[gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it)  
[protocollo.prefvt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvt@pec.interno.it)  
[tv23071@pec.carabinieri.it](mailto:tv23071@pec.carabinieri.it)  
[sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.vt@pecps.poliziadistato.it)

Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo	vt1020000p@pec.gdf.it
Al Comando VV. FF. di Viterbo	com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
Al Segretario Generale del Comune di Viterbo	segretariogenerale@pec.comuneviterbo.it
Alla Segreteria della Sindaca di Viterbo	segreteriasindaca@comune.viterbo.it
A Tutti i Settori del Comune di Viterbo	protocollo@pec.comuneviterbo.it
All' Ufficio Stampa del Comune di Viterbo	ufficiostampa@comune.viterbo.it
All' ARES 118	co-ares118-viterbo@pec.ares118.it
Alla Soc. Francigena	contatti@pec.francigena.vt.it

### **Pubblicazione Albo Pretorio on-line**

Viterbo, 27-12-2024

**L'ESTENSORE**  
DOTT. MAURO VINCIOTTI

**LA SINDACA**  
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005